



REGOLAMENTO NAZIONALE UNIONE SPORTIVA ACLI (US ACLI)

*Approvato dal Consiglio nazionale
Roma, 16 dicembre 2006*

NATURA

Art. 1

L'US Acli, quale Ente nazionale di Promozione Sportiva, nonché Associazione di Promozione sociale e, in quanto parte integrante delle Acli, ha finalità sportive, culturali, ricreative, assistenziali e sociali. Promuove anche iniziative rivolte ai gruppi e associazioni culturali, ricreative e sociali che non hanno, nelle proprie finalità statutarie, la natura sportiva quale elemento prioritario.

Art. 2

Il marchio US Acli e quelli delle manifestazioni nazionali sono di esclusiva titolarità dell'US Acli; possono essere utilizzati esclusivamente dalle strutture territoriali e regionali/interregionali riconosciute dagli Organi nazionali nonché dalle associazioni affiliate e convenzionate autorizzate. Nei casi non contemplati l'uso del marchio deve essere autorizzato dalla Presidenza. L'US Acli a tutti i livelli tutela il nome e il marchio Acli.

SOCI

SOCI INDIVIDUALI

Art. 3

3.1 Si diventa soci dell'US Acli con l'iscrizione ad una associazione/società sportiva, presentando formale richiesta alla Presidenza della stessa associazione che, in caso di accettazione, oltre all'attestato di pagamento, consegna la tessera US Acli valida per l'anno in corso.

La tessera, nelle forme che la Presidenza nazionale US Acli stabilirà ogni anno, in attuazione con quanto deliberato dal Consiglio nazionale, è l'unico documento valido per usufruire dei diritti di socio.

L'iscrizione decorre dal giorno di rilascio della tessera da parte della Presidenza della associazione/società sportiva a cui ci si è iscritti.

Negli anni successivi, è sufficiente rinnovare l'adesione attraverso il versamento della quota sociale, nei tempi previsti dallo Statuto della associazione/società.

3.2 Nel caso la Presidenza di una associazione/società o di un gruppo sportivo non accolga la domanda di iscrizione all'US Acli, il richiedente può riproporla alla Presidenza di zona o, dove questa non è costituita, alla Presidenza provinciale, che deve rispondere entro 40 giorni; trascorso tale termine la domanda si considera accolta.

I soci delle associazioni/società e dei gruppi sportivi affiliati all'US Acli hanno diritto di voto in Assemblea dopo 3 mesi dall'iscrizione, successivamente solo se hanno pagato il rinnovo.

SOCI COLLETTIVI

Art. 4

4.1 Sono soci collettivi:

- a) i circoli e le strutture di base delle associazioni promosse dalle Acli e le associazioni che svolgono attività sportiva in modo non prevalente;

b) le associazioni/società affiliate ad organizzazioni sportive nazionali, che hanno stipulato accordi di collaborazione con l'US Acli.

Le associazioni con attività sportiva non prevalente devono presentare domanda di affiliazione/associazione alla Presidenza provinciale US territorialmente competente. I gruppi delle organizzazioni nazionali convenzionate con l'US devono presentare domanda di affiliazione alla Presidenza nazionale US Acli, tramite la propria organizzazione sportiva. La Presidenza nazionale US Acli, in caso di accettazione deve trasmettere i dati dei soci collettivi ai Comitati provinciali territorialmente competenti.

Per diventare soci collettivi, è necessario compilare l'apposito modulo che, vidimato dalla Presidenza nazionale, ne garantisce l'appartenenza all'US Acli. Tale modulo deve essere accompagnato dal versamento della quota sociale e, per il primo anno, dalla copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

L'iscrizione decorre dal giorno della vidimazione dell'affiliazione da parte della Presidenza nazionale.

I soci collettivi devono comunicare ogni variazione statutaria o del legale rappresentante

4.2 L'appartenenza all'US Acli dei soci collettivi, si estende a tutti i loro associati in possesso della tessera US Acli, che dà loro diritto quindi a partecipare alle attività promosse o organizzate dall'US Acli e ad accedere ai servizi previsti dalla Circolare tesseramento US Acli approvata annualmente.

4.3 I soci collettivi partecipano alla vita democratica dell'US Acli, con la rappresentanza, di norma, del proprio Presidente o di un suo delegato espressamente incaricato.

Per la partecipazione al Congresso, la Presidenza provinciale convoca e presiede un'apposita Assemblea di tutti i soci collettivi della provincia, per l'elezione dei propri delegati in misura definita dal Regolamento congressuale provinciale e comunque in misura non inferiore di un delegato ogni 5 soci collettivi presenti nella provincia.

AFFILIATI

Art. 5

5.1 Le associazioni/società sportive possono essere monosportive o polisportive.

Possono fare richiesta di affiliazione:

- a) le associazioni sportive senza personalità giuridica in possesso dei requisiti previsti dal codice civile art 36,37,38 e dal D.lgs 460/1997 e se richiedono il riconoscimento del Coni ai fini sportivi, devono essere anche a norma con quanto previsto dall'art 90 della L.289/2002 e dalla legge 128/04;
- b) le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
- c) le società sportive dilettantistiche costituite nella forma di capitali;
- d) le cooperative.

5.2 Le domande di affiliazione all'US Acli:

- a) devono essere accompagnate dal versamento della quota sociale e per le nuove società e gruppi sportivi, dalla copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sono valutate dalla Presidenza provinciale, in collaborazione con gli Organi zionali, dove questi sono costituiti.

L'accettazione della richiesta viene certificata con il rilascio dell'attestato di affiliazione da parte della sede nazionale US Acli.

Dove la Presidenza non fosse eletta, tali compiti sono esercitati dall'incaricato o dal commissario provinciale.

La Presidenza provinciale qualora valuti che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di affiliazione, potrà, con deliberazione motivata respingere la domanda.

Nel caso la Presidenza provinciale rifiuti l'affiliazione di un'associazione/società, questa può riproporla alla Presidenza regionale che deve rispondere entro 40 giorni. Se trascorso tale termine non vi è stata risposta, la domanda viene considerata accolta, se invece, con deliberazione

motivata, la domanda viene respinta anche da questo Organo, l'associazione/società sportiva può riproporla in ultima istanza alla Presidenza nazionale.

5.3 Le associazioni/società affiliate devono comunicare al Comitato provinciale di appartenenza, ogni successiva variazione statutaria o del legale rappresentante.

5.4 L'affiliazione di una associazione/società sportiva all'US Acli cessa qualora:

- a) l'Assemblea dei soci dell'associazione/società sportiva affiliata decida lo scioglimento o comunichi alla Presidenza provinciale, entro la chiusura dell'anno sociale, la scelta di non riaffiliarsi;
- b) la Presidenza provinciale decida di revocare l'affiliazione perché sono venuti meno gli impegni culturali e sociali indispensabili al raggiungimento delle finalità statutarie e, comunque, dei requisiti previsti dallo Statuto dell'US Acli;
- c) gli Organi di giustizia provinciali o nazionali revochino l'affiliazione per inadempienze amministrative od organizzative che compromettano la democraticità della vita associativa e la qualità delle attività.

5.5 Ogni Comitato provinciale può affiliare solo associazioni/società con sede nel territorio di competenza, salvo accordi scritti tra Comitati o delibere regionali con diverse indicazioni, espressamente motivate, comunicati alla Segreteria organizzativa nazionale.

In mancanza di indicazioni le affiliazioni che non rispettano il criterio della territorialità non vengono accettate.

CAMPAGNA TESSERAMENTO

Art. 6

Il Consiglio nazionale delibera ogni anno gli obiettivi e le modalità della campagna tesseramento ed i costi delle tessere, delle quali informa attraverso la Circolare tesseramento US Acli.

La Presidenza nazionale predispone e cura la distribuzione delle tessere e degli attestati di affiliazione, in coerenza con quanto indicato nella Circolare.

Per le associazioni/società affiliate ad organizzazioni sportive nazionali che hanno stipulato con l'US Acli un accordo di collaborazione, quanto indicato nella Circolare è integrato da specifici protocolli sottoscritti dall'US Acli nazionale e dalle organizzazioni sportive nazionali di appartenenza.

STRUTTURE E ORGANI

Art. 7

La costituzione di nuove Strutture è decisa dal Consiglio nazionale, in apposita riunione, verificate le seguenti pre-condizioni:

a) per le Province:

- risultino affiliate minimo 3 associazioni/società sportive con almeno 300 iscritti;
- esistano le condizioni per formare un gruppo dirigente autonomo;
- il Consiglio regionale abbia espresso parere favorevole;
- sia stata informata la Presidenza provinciale e regionale Acli.

b) per le Regioni:

- siano attivi almeno il 50% dei Comitati provinciali o zionali organizzati e autonomi;
- esistano le condizioni per formare un gruppo dirigente autonomo;
- sia stata informata la Presidenza regionale Acli.

c) per le Province autonome o strutture all'estero:

- risultino affiliate minimo 3 associazioni/società sportive con almeno 300 iscritti;
- esistano le condizioni per formare un gruppo dirigente autonomo;
- sia stata informata la Presidenza Acli di pari livello.

L'avvio del tesseramento in nuove realtà provinciali è deciso dalla Presidenza nazionale d'intesa con la Presidenza regionale competente, individuando anche le iniziative in grado di promuovere lo sviluppo e il radicamento dell'US Acli.

DECADENZA

Art. 8

La decadenza del Presidente e della Presidenza e del Collegio dei Probiviri sono deliberate dal Consiglio territorialmente competente.

La decadenza dei Consigli, viene deliberata dal Consiglio nazionale se riguarda i Consigli provinciali e regionali. La decadenza del Consiglio nazionale è deliberata dal Collegio nazionale dei Probiviri. L'Organo che dichiara la decadenza del Consiglio è anche quello incaricato di avviare le procedure per la convocazione del Congresso straordinario. La lettera di convocazione del Congresso deve essere inviata dal Presidente o, in caso di sua decadenza per impedimento definitivo, dal Vicepresidente.

La decadenza dalla Presidenza:

- a) si applica anche alle funzioni e agli incarichi di rappresentanza conferiti dal Consiglio e dalla stessa Presidenza;
- b) deve essere messa all'O.d.G. della prima riunione utile del Consiglio.

CONSIGLI

Art. 9

9.1 Partecipano alle riunioni dei Consigli, con solo diritto di parola, se non già presenti ad altro titolo:

- un rappresentante di ogni associazione specifica o professionale, servizio o impresa sociale promossi dalle Acli con cui vi è un rapporto di reciproca collaborazione;
- i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei conti.

9.2 La prima riunione del Consiglio dopo il Congresso è convocata dal Presidente:

- a) a livello provinciale entro 20 giorni dall'elezione e comunque prima del Congresso regionale;
- b) a livello regionale entro 30 giorni dall'elezione e comunque prima della celebrazione del Congresso nazionale;
- c) a livello nazionale entro 40 giorni dall'elezione dal Congresso nazionale.

9.3 Il Consiglio, su proposta della Presidenza, entro la terza riunione utile, nomina i rappresentanti dell'US Acli nei rispettivi Consigli Acli provvedendo alla loro sostituzione in caso di dimissioni o decadenza degli stessi.

CONSIGLI PROVINCIALI E REGIONALI

Art. 10

10.1. Partecipano alle riunioni dei Consigli, con solo diritto di parola, se non già presenti ad altro titolo (oltre ai soggetti previsti nell'art.9 punto 1 del presente regolamento):

- a) a livello provinciale:
 - i componenti i Consigli regionale e nazionale tesserati presso un'associazione/società sportiva della Provincia affiliata;
 - i Presidenti zionali, qualora il Consiglio provinciale, sentito il parere di quello regionale, ritenga necessario costituire le strutture zionali nominando la Presidenza;
 - altre figure citate dal Regolamento provinciale;
- b) a livello regionale:
 - i componenti il Consiglio nazionale tesserati presso una un'associazione/società sportiva della Regione affiliata presso uno dei Comitati provinciali;

- i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Probiviri ;
- altre figure citate previste dal Regolamento regionale.

10.2. I Consigli provinciali e regionali deliberano il Regolamento di svolgimento dei rispettivi Congressi.

10.3. I Consigli provinciali e regionali devono essere convocati almeno 2 volte l'anno.

La convocazione deve essere inviata a tutti i componenti con e senza diritto di voto.

Quando l'ordine del giorno prevede dimissioni ed elezioni, la convocazione va inviata anche ai livelli superiori.

Regolamento di funzionamento degli Organi

Art. 11

I Consigli provinciali e regionali entro cinque mesi dall'approvazione del Regolamento nazionale, devono approvare i rispettivi Regolamenti di funzionamento degli Organi.

In particolare si possono esprimere su:

- composizione e compiti del Consiglio e della Presidenza;
- modalità della campagna tesseramento;
- nomina di esperti e di rappresentanti in organismi territoriali;
- funzionamento degli organi;
- convocazione e compiti dell'Assemblea dei Presidenti delle associazioni/società;
- modalità di organizzazione delle attività e delibere collegate.

I Regolamenti devono essere, coerenti con lo Statuto e il Regolamento nazionale US Acli. La coerenza viene valutata:

- a) per il Regolamento provinciale dal Consiglio provinciale, incaricato della sua approvazione e trasmissione per la ratifica da parte del Consiglio regionale e, successivamente, del Consiglio nazionale;
- b) per il Regolamento regionale dal Consiglio regionale, incaricato della sua approvazione e trasmissione alla sede nazionale per la successiva ratifica da parte del Consiglio nazionale.

I Consigli hanno facoltà di delegare le suddette funzioni alla Presidenza di pari livello.

CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 12

12.1. Partecipano al Consiglio nazionale, con solo diritto di parola, se non già presenti ad altro titolo (oltre ai soggetti previsti nell'art.9 punto 1 del presente regolamento): :

- i rappresentanti dell'US Acli negli organismi istituzionali dello sport definiti dal Consiglio;
- fino a 5 esperti designati dal Consiglio;
- i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Probiviri.

12.2. Ciascun componente del Consiglio nazionale ha facoltà di:

- a) proporre l'inclusione di punti all'O.d.G. sulla quali decide il Consiglio in apertura di seduta;
- b) presentare emendamenti ai documenti proposti;
- c) chiedere la votazione dei documenti per commi distinti;
- d) concordare con i Responsabili nazionali i tempi e i modi con cui prendere visione, presso gli Uffici della sede nazionale, delle delibere e degli atti amministrativi.

12.3. Il Consiglio nazionale è convocato almeno tre volte l'anno. L'eventuale seconda convocazione deve essere programmata ad una distanza di almeno 24 ore dalla prima.

La validità della riunione si verifica all'inizio di seduta ed è valida per tutti i punti all'ordine del giorno, ad eccezione delle elezioni di dirigenti, della formalizzazione di dimissioni o sfiducia del Presidente nazionale, dell'approvazione dei conti economici e finanziari e dei Regolamenti; su queste materie ogni componente ha la possibilità di chiedere la verifica del numero legale.

La convocazione deve essere inviata a tutti i consiglieri con e senza diritto di voto e deve specificare:

- l'ordine del giorno su cui dibattere;
- l'ora dell'inizio e della presunta conclusione dei lavori;
- il luogo e la data della riunione.

12.4. Il Consiglio nazionale:

- a) decide il programma nazionale di attività, le strategie con cui realizzarlo, i criteri di finanziamento e ne verifica l'attuazione;
 - b) approva il Regolamento della campagna tesseramento (Circolare tesseramento US Acli) contenente:
 - le quote di affiliazione ed adesione delle associazioni/società sportive;
 - il costo delle tessere, a livello nazionale;
 - le modalità del tesseramento e di copertura assicurativa;
 - c) costituisce i settori di attività e gli Organismi tecnici e ne definisce compiti, criteri di composizione e modalità di funzionamento;
 - d) delibera l'adesione a comitati di coordinamento, enti ed altri organismi nazionali ed internazionali e nomina i propri rappresentanti al loro interno;
 - e) approva entro dicembre il conto economico preventivo ed entro aprile dell'anno successivo quello consuntivo;
 - f) verifica a metà dell'esercizio economico lo stato delle risorse;
 - g) approva i risultati del tesseramento;
 - h) approva il Regolamento di disciplina sportiva dell'US Acli al quale si fa riferimento per lo svolgimento di ogni manifestazione sportiva;
 - i) approva il Regolamento nazionale di attuazione allo Statuto e le eventuali successive modifiche
 - j) delibera il Regolamento di svolgimento del Congresso nazionale e dell'Assemblea organizzativa
- Inoltre, promuove:
- k) specifici progetti atti a diffondere le attività motorie e sportive di giovani, donne, adulti, anziani, portatori di handicap ed immigrati;
 - l) contratti di formazione e lavoro nell'ambito dell'organizzazione di attività sportive;
 - m) forme di organizzazione dei volontari per le attività sportive e culturali socialmente utili, in Italia e/o all'estero;
 - n) attività di volontariato organizzate autonomamente o in convenzione con istituzioni pubbliche e private;
 - o) ambulatori, centri di medicina sportiva e forme integrative di assistenza sanitaria;
 - p) imprese atte a costruire, ammodernare e gestire impianti ed attrezzature sportive;
 - q) imprese per l'organizzazione di servizi per lo sport e/o servizi alle persone;
 - r) il federalismo sportivo attraverso specifiche forme di coordinamento degli Organi ai vari livelli ed il confronto con le Istituzioni territoriali.

12.5. Il consigliere che intenda dimettersi, deve comunicarlo in forma scritta alla Presidenza che è tenuta a porla all' O.d.G. nella prima riunione utile del Consiglio che, dopo la presentazione e discussioni delle motivazioni, le accoglie o le respinge.

12.6. I componenti del Consiglio nazionale decadono qualora:

- a) ricoprono incarichi dirigenziali statutariamente incompatibili in altri Enti di Promozione Sportiva;
- b) siano assenti, senza una giustificazione valida a tre riunioni consecutive;
- c) non rinnovino l'iscrizione all'Unione Sportiva ed alle Acli prima della chiusura del tesseramento;

12.7. I componenti del Consiglio nazionale decaduti o venuti meno per altri motivi, sono sostituiti dai candidati non eletti, seguendo la graduatoria dei risultati congressuali.

12.8. Le delibere prese dal Consiglio devono essere portate a conoscenza dei consiglieri assenti con lo stesso metodo usato per le convocazioni.

PRESIDENZE

Art. 13

13.1. La Presidenza a tutti i livelli, è l'organo esecutivo e amministrativo dell'US Acli, opera in coerenza con lo Statuto e il Regolamento approvato dal Consiglio nazionale e con la verifica del Consiglio.

13.2 La convocazione, deve essere comunicata con almeno una settimana di anticipo sulla data e deve contenere il luogo di svolgimento, l'O.d.G., il giorno e l'ora di inizio della seduta.

PRESIDENZA NAZIONALE

Art. 14

La Presidenza nazionale:

- a) attua i programmi di attività dell'US Acli decisi dal Consiglio nazionale;
- b) rappresenta l'US Acli nei rapporti con gli organismi sportivi, sociali, culturali, politici ed amministrativi che operano a livello nazionale;
- c) specifica le funzioni del o dei Vicepresidenti e dei Segretari e le proprie modalità di lavoro;
- d) definisce le forme di collaborazione con altre esperienze e nomina i propri rappresentanti negli organismi esterni di carattere permanente;
- e) nomina, su proposta del Presidente, fino a due componenti esterni, anche tra persone esterne all'organizzazione;
- f) interviene nei confronti degli Organi dei rispettivi livelli nei casi e nei modi previsti dallo Statuto;
- g) cura la preparazione del Congresso e della Assemblea organizzativa e programmatica nazionali;
- h) ha facoltà, in caso di urgenza, di ridurre i tempi di convocazione delle riunioni e di deliberare su materie di competenza del Consiglio, con impegno a sottoporle alla sua ratifica nella prima seduta utile, pena la decadenza;
- i) nomina i componenti gli organi disciplinari e gli organismi tecnici in coerenza con lo Statuto e con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio;
- j) ha facoltà di nominare tra i componenti la Presidenza, un coordinatore generale delle Unioni Sportive a cui sono affidati i compiti di rappresentarne le istanze in Presidenza, di coordinarne le relazioni con le singole Federazioni sportive e di proporre alla Presidenza, in coerenza delle linee programmatiche, la nomina dei coordinatori e dei componenti delle Unioni sportive;
- k) ha facoltà di nominare gruppi di lavoro che coadiuvino il Presidente nella gestione quotidiana, fissandone composizione e competenze.

La Presidenza può inoltre:

- l) promuovere direttamente o assieme ad altri soggetti, imprese sociali atte ad accrescere la pratica sportiva ed a migliorare i servizi sportivi;
- m) programmare iniziative di formazione dei dirigenti e degli operatori;
- n) decidere, in base alle loro competenze, a quali suoi componenti eletti dal Consiglio cooptati, affidare i compiti inerenti:
 - lo sviluppo del confronto con le altre associazioni di promozione sportiva o sociale nell'ottica di costruire intese operative;
 - i rapporti con il Coni, con le Istituzioni, con gli organismi pastorali e del Forum dell'associazionismo e del terzo settore.
 - le iniziative di collaborazione con le organizzazioni impegnate nel mondo del lavoro, per acquisire maggiori competenze e opportunità, sul tema della gestione dell'impiantistica sportiva.

Unioni sportive

Art. 15

Le Unioni sportive, ad ogni livello, sono convocate dai rispettivi coordinatori, d'intesa con la Presidenza e adottano propri regolamenti approvati dalle rispettive Presidenze.

I regolamenti hanno validità ai rispettivi livelli.

I regolamenti regionali e provinciali, salvo esigenze specifiche, devono essere coerenti con il Regolamento nazionale.

Il Regolamento nazionale ha valore per l'acquisizione di qualifiche nazionali e può indicare le caratteristiche necessarie per l'acquisizione delle qualifiche regionali e provinciali.

Passaggio consegne

Art. 16

Il Presidente, il Responsabile all'amministrazione e il Responsabile all'organizzazione, quando cessano dalle loro responsabilità sono tenuti a dare, entro 15 giorni, consegne patrimoniali, finanziarie ed organizzative ai dirigenti eletti agli stessi incarichi o al Commissario nominato dalla Presidenza nazionale.

Qualora si renda necessario, il passaggio di consegne è organizzato dalla Presidenza di livello superiore e, in caso di sua inadempienza comunque dalla Presidenza nazionale (per i livelli provinciali e regionali) e dal Consiglio nazionale (per il livello nazionale)

REVISORI DEI CONTI

Art. 17

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti è eletto direttamente dai Congressi, così come il suo Presidente.

E' convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno, ed ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno, dandone contemporanea comunicazione al Responsabile all'Amministrazione.

ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA

Art. 18

La convocazione e lo svolgimento dell' Assemblea Organizzativa avvengono, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

L'organizzazione e la cura sono affidate al Responsabile nazionale all'organizzazione.

GARANZIE STATUTARIE

Art. 19

La corretta applicazione delle norme statutarie sulle incompatibilità interne ed esterne, compresi i richiami agli interessati e la formalizzazione negli Organi interessati competono:

- a) per i dirigenti provinciali, alla Presidenza regionale;
- b) per i dirigenti regionali, alla Presidenza nazionale;
- c) per i dirigenti nazionali, al Consiglio nazionale e al Collegio nazionale dei Probiviri.

Art. 20

I mandati di permanenza nelle responsabilità di Presidente nazionale, regionale e provinciale di cui all'articolo 46 dello Statuto si computano a partire da aprile 1997.

Tali responsabilità sono comunque da intendersi esercitabili per un massimo per 12 anni anche non consecutivi.

ORGANI DI GIUSTIZIA

GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 21

Per lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività sportiva, a tutti i livelli, si fa riferimento al Regolamento disciplinare dell'US Acli approvato dal Consiglio nazionale e ai Regolamenti tecnici delle Unioni sportive e/o delle manifestazioni, approvati dagli organi competenti (vedi art. 15 del presente regolamento).

Per le irregolarità nei confronti di tali regolamenti si applicano le sanzioni previste dagli stessi.

COMMISSIONI DISCIPLINARI

Art. 22

La Commissione disciplinare tecnica, eletta dai Consigli ai vari livelli, corrisponde all'Organo disciplinare di terza istanza prevista nel Regolamento disciplinare US Acli.

La giurisdizione sulle norme regolamentari e tecniche delle attività sportive organizzate dall'US Acli a livello interprovinciale o interregionale, spetta a Commissioni disciplinari tecniche appositamente costituite e composte da giudici effettivi e supplenti nominati dagli Organi regionali dei territori interessati all'evento, secondo quanto stabilito dal Regolamento disciplinare US e dal Regolamento della manifestazione.

Avverso le decisioni della Commissione disciplinare, si può opporre ricorso nei modi e nei tempi previsti dai regolamenti delle attività sportive.

Art. 23

Prevenzione doping

L'US Acli, in coerenza con le sue finalità istituzionali e in rispetto della legge 376/2000, opera riconoscendo e valorizzando la funzione etica e di promozione della salute dello sport.

Ciò si concretizza:

- con il rifiuto di ogni pratica che danneggi la salute, lo sport e lo sportivo;
- con la promozione di iniziative di informazione/formazione/aggiornamento continuo dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping e la prevenzione del fenomeno;
- con la formulazione di progetti di educazione alla salute e alla legalità coinvolgendo oltre i soggetti precedenti, ragazzi e genitori, studenti e docenti e la popolazione tutta.

L'US Acli punisce con l'espulsione dall'associazione gli atleti che risultino positivi all'esame antidoping o che rifiutino di sottoporsi ai controlli effettuati, nelle modalità previste dalla legge, dagli organi competenti.

CONGRESSI

Art. 24

24.1. La convocazione dei Congressi nelle strutture di nuova costituzione, compete alla Presidenza nazionale per i livelli regionali e alla Presidenza nazionale di intesa con quella regionale, per quelli provinciali.

La convocazione dei Congressi nelle strutture commissariate, compete alla Presidenza nazionale d'intesa con il Commissario.

Negli altri casi è convocato dal Consiglio del relativo livello.

La convocazione deve essere inviata alle Presidenze US Acli dei livelli superiori e alle Presidenze Acli di pari livello e del livello superiore.

24.2 In merito al Congresso le Presidenze:

- a) definiscono gli orientamenti e predispongono i documenti congressuali e ne informano la Presidenza Acli;
- b) formalizzano alle Presidenze delle associazioni/società affiliate, ai soci collettivi (Congressi provinciali) ed alle Presidenze provinciali (Congressi regionali) il numero dei delegati da eleggere, in base alla media degli iscritti negli anni del mandato congressuale in regola con il pagamento delle quote associative. Tale numero dovrà, comunque, garantire i criteri di rappresentanza stabiliti dallo Statuto;
- c) inviano per tempo spunti di orientamento del dibattito;

- d) designano i relatori e comunicano, con almeno 15 giorni di anticipo, la sede ed il programma dei lavori congressuali;
- e) verificano i verbali di elezione dei delegati sia delle associazioni/società affiliate che dei soci collettivi;
- f) invitano i rappresentanti delle Acli;

Le Presidenze regionali designano il loro rappresentante al Congresso provinciale; le Presidenze provinciali designano il loro rappresentante all'Assemblea delle associazioni/società sportive.

24.3. I delegati ai Congressi sono eletti:

- a) a livello provinciale dalle Assemblee dei soci delle associazioni/società sportive nel rapporto iscritti-delegato, stabilito nel Regolamento congressuale deliberato dal Consiglio provinciale, in base alla chiusura dell'ultimo tesseramento, e dall'assemblea dei soci collettivi che nomina i suoi delegati col criterio di almeno un delegato ogni 5 soci collettivi presenti;
- b) a livello regionale dai Congressi provinciali nel rapporto iscritti-delegato stabilito nel Regolamento congressuale deliberato dal Consiglio regionale, in base alla media dei tesserati nel quadriennio.
- c) a livello nazionale dai Congressi provinciali in base al rapporto iscritti-delegato stabilito nel Regolamento congressuale predisposto dalla Presidenza nazionale, in rapporto alla media quadriennale del tesseramento.

24.4. I delegati impossibilitati a partecipare ai Congressi provinciali, regionali e nazionale possono chiedere al Presidente dell'Organo che li ha eletti di far subentrare il primo dei candidati non eletti o, in sua assenza, di trasferire la delega ad un altro delegato dell'Organo.

In sede di Congresso i delegati:

- a) verificano i poteri presso l'apposita Commissione;
- b) notificano alla Commissione verifica poteri il trasferimento della delega ad un altro delegato della stessa struttura. Nessun delegato può comunque avere più di una delega oltre la propria.

24.5. Partecipano al Congresso con solo diritto di parola, se non delegati:

- a) a livello provinciale: i rappresentanti della Presidenza nazionale e regionale dell'US Acli, il rappresentante delle Acli provinciale; i componenti uscenti del Consiglio provinciale, del Collegio dei Probiviri, dei Revisori dei Conti dei Presidenti zonali; i Presidenti delle associazioni/società sportive affiliate;
- b) a livello regionale: i rappresentanti della Presidenza nazionale US Acli, quello delle Acli regionale, i componenti uscenti del Consiglio regionale US Acli, del Collegio dei Probiviri, dei Revisori dei Conti; i Presidenti provinciali dell'US Acli.
- c) a livello nazionale: i componenti uscenti del Consiglio nazionale del Collegio dei Probiviri, dei Revisori dei conti ed uno o più rappresentanti della Presidenza nazionale Acli.

24.6. I Congressi provinciali, regionali e nazionale all'inizio dei lavori, con votazioni per alzata di mano:

- a) costituiscono l'ufficio di Presidenza, composto almeno dal Presidente, dai Vicepresidenti e dal Segretario;
- b) eleggono le Commissioni: Verifica poteri, Mozioni ed Elettorale, composte ciascuna da almeno 3 delegati di strutture diverse;
- c) approvano il Regolamento del Congresso;
- d) stabiliscono i tempi entro i quali verificare i poteri, presentare le candidature, proporre mozioni ed O.d.G. di indirizzo programmatico, e definiscono i tempi del dibattito;
- e) determinano il numero dei componenti il Consiglio da eleggere.

24.7. Il Presidente del Congresso:

- a) concede la parola, in ordine di iscrizione, agli aventi diritto che presentano richiesta;

- b) regola la durata degli interventi in base alla quantità delle richieste ed ai tempi a disposizione;
- c) mette in votazione, dopo un intervento a favore ed uno contrario, eventuali proposte di chiusura anticipata del dibattito presentate da almeno 1/5 dei delegati al Congresso; se la proposta è accolta hanno diritto di parola solo:
 - i presentatori di mozioni e di O.d.G. che non siano già stati presentati,
 - i delegati che effettuano dichiarazioni di voto.

24.8. Durante i lavori del Congresso possono essere presentate all'Ufficio di Presidenza proposte di O.d.G., purché sottoscritte da almeno 1/10 dei delegati; tali proposte costituiscono un contributo alla stesura della mozione e, se i presentatori lo richiedono, vengono poste in votazione al termine del dibattito; sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei delegati che partecipano al voto.

24.9. L'Ufficio di Presidenza del Congresso assieme alla commissione elettorale:

- a) verifica la correttezza delle candidature a Presidente provinciale, regionale e nazionale e alle rispettive presidenze;
- b) accetta, verifica e presenta al Congresso le candidature al Consiglio provinciale, regionale o nazionale, al Collegio dei Probiviri regionali e nazionale, e ai Collegi dei Revisori.

Tutte le candidature devono riportare il numero di tessera e la struttura di iscrizione del candidato, devono essere firmate dal candidato e, quando esse sono presentate al Congresso, dai presentatori che devono essere rispettivamente:

- a) a livello provinciale il 5% dei delegati rappresentanti almeno due realtà di base differenti;
- b) a livello regionale il 5% dei delegati che rappresentino almeno due diverse province;
- c) a livello nazionale il 7% dei delegati che rappresentino il 6% delle Regioni presenti;
- d) si accerta che tutti i candidati siano maggiorenni e abbiano i requisiti previsti dall' art 10 dello Statuto.

24.10 Qualora per le elezioni dei Consigli, per quella dei delegati e per l'elezione dei Collegi dei revisori, non fossero arrivate candidature nei tempi previsti dallo Statuto, il Congresso può decidere di accettare le candidature che arrivassero direttamente alla Presidenza dello stesso.

Per l'elezione del Presidente, qualora non arrivassero candidature, non si procederà a nessuna votazione e il Congresso andrà riconvocato entro 90 giorni.

Se non arrivassero candidature per l'elezione dei Probiviri, o per l'elezione dei consiglieri nazionali in quota al regionale, si procederà con le altre votazioni e si convocherà il Congresso solo per queste elezioni non effettuate.

Per le presidenze, le candidature vengono proposte dai candidati a Presidente e gli eletti alla presidenza non possono candidarsi al Consiglio nazionale.

24.11. La Commissione elettorale, in raccordo con l'Ufficio di Presidenza:

- a) predisporre le schede di voto riportando, per ciascuna elezione, tutti i candidati in ordine alfabetico per cognome e specificando in nota il minimo ed il massimo di voti che si possono esprimere;
- b) timbrare e vidimare le schede in modo da prevenire rischi di irregolarità;
- c) organizzare e curare le operazioni di voto e di scrutinio.

24.12. Le operazioni di voto sono personali e segrete e vengono svolte nei tempi approvati dal Congresso in apertura di seduta.

Nel caso in cui il Congresso all'unanimità si esprima per il voto palese, tale modalità sarà applicata per tutte le votazioni.

Il Presidente provinciale, regionale o nazionale, è eletto se ottiene il voto della maggioranza dei delegati presenti in Congresso.

In caso di più candidature, se nessuno ottiene la maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto i maggiori consensi; qualora nessun candidato ottenesse la maggioranza, il Congresso andrà rifatto entro il tempo di 90 giorni, nei modi e nei termini indicati dallo statuto.

Per l'elezione dei componenti i Consigli provinciali, regionali, nazionale, i Collegi regionale e nazionale dei Probiviri, e dei Collegi dei revisori, ciascun delegato, in ogni elezione, può votare per un numero di candidati non superiore ai 2/3 arrotondato all'unità inferiore dei componenti gli Organi. In tutte queste votazioni risultano eletti quelli che hanno ottenuto il maggior numero di consensi, fino al raggiungimento della completezza dell'Organo in questione.

Per l'elezione dei delegati al Congresso regionale e nazionale, si procede nello stesso modo indicato per l'elezione degli organi.

Nell'elezione del Collegio Probiviri e di quelli dei revisori, il candidato che risulterà primo eletto, se in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, risulterà il Presidente dell'Organo.

24.13 Gli scrutatori annullano le schede che:

- a) sono prive del bollo o della firma dei componenti la Commissione Elettorale;
- b) consentono il riconoscimento dell'identità del votante;
- c) esprimono un numero di voti inferiore a quello minimo o superiore a quello massimo indicati dalla Commissione Elettorale.

24.14. A conclusione degli scrutini l'Ufficio di Presidenza:

- a) proclama eletti per ciascuna elezione i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, fino alla concorrenza dei Componenti gli Organi e, se all'O.d.G., dei delegati da eleggere;
- b) fa firmare il verbale dai suoi componenti e da quelli della Commissione elettorale;
- c) provvede all'invio del verbale, entro 8 giorni alla Presidenza nazionale e, nel caso di Congressi provinciali, anche a quella regionale;
- d) raccoglie e sigilla in un plico le schede di votazione e i fogli di scrutinio nell'eventualità che entro 5 giorni, uno o più candidati presentino reclamo al Collegio dei Probiviri territorialmente competente; il plico viene conservato per 30 giorni, al termine dei quali le schede e i fogli di scrutinio vengono distrutti.

24.15. Almeno 30 giorni prima della convocazione dei rispettivi congressi, i Consigli provinciali e regionali, devono deliberare l'apposito Regolamento, sulla base del Regolamento nazionale, e inviarlo alla Presidenza nazionale per la ratifica.

Per la convocazione e lo svolgimento del Congresso nazionale, il Consiglio nazionale dovrà deliberare l'apposito Regolamento, predisposto dalla Presidenza nazionale, almeno 30 giorni prima della celebrazione che sarà poi approvato dal Congresso nazionale, all'inizio dei lavori

CONGRESSI STRAORDINARI

Art. 25

La convocazione straordinaria dei Congressi compete:

- a) a livello provinciale e regionale, al Consiglio che:
 - procede con le stesse modalità previste per la convocazione ordinaria;
 - informa ed invia la convocazione entro 5 giorni alla Presidenza Acli territorialmente competente e alla Presidenza nazionale US Acli e, nel caso di convocazione del Congresso provinciale, anche alla Presidenza regionale;
 - costituisce una Commissione rappresentativa delle diverse posizioni che hanno portato allo scioglimento degli organi, con il compito di affiancare la Presidenza nella preparazione del Congresso.
- b) a livello nazionale, al Consiglio nazionale US Acli, che si avvale di un'apposita Commissione designata dalla Presidenza US Acli insieme alla Presidenza Acli.

VALIDITÀ DEI REGOLAMENTI

Art. 26

Il presente Regolamento e i Regolamenti provinciali e regionali, integrano le norme dello Statuto approvato dal Consiglio nazionale dell'US Acli svoltosi a Roma il 17 dicembre 2005 e approvato dal Coni.

COMMISSARI E INCARICATI

Art. 27

La Presidenza nazionale decide il commissariamento delle province sentito il parere delle Presidenze regionali.

I Commissari nominati dalla Presidenza nazionale:

- a) rappresentano a tutti gli effetti la struttura commissariata, fino alla costituzione o ricostituzione degli Organi;
- b) assumono gli stessi poteri dei Consigli e delle Presidenze;
- c) partecipano ai Congressi ed alle riunioni degli Organi con gli stessi diritti dei Presidenti;
- d) attuano gli indirizzi stabiliti dalla Presidenza che li ha nominati, alla quale sono tenuti a fornire un resoconto dettagliato del loro operato, con cadenza almeno mensile;
- e) possono essere revocati e sostituiti dalla Presidenza che li ha nominati.

Art. 28

Gli Incaricati regionali e provinciali nominati dalla Presidenza nazionale:

- a) affiancano la Presidenza ed il Consiglio sugli aspetti indicati nella lettera di nomina;
- b) riferiscono dettagliatamente il loro operato alla Presidenza nazionale, la quale può sia ampliare il loro mandato, sia revocarli e sostituirli.

Norma transitoria

La decadenza e il reintegro di Organi vengono normati dal relativo Statuto che ne ha regolato l'elezione.